

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

COPIA

IL PRESIDENTE
F.to GASTALDIN Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to BATTISTINO Bruno

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 20.07.2020 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 20.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe



COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 07

Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta NON pubblica

OGGETTO: Approvazione indirizzi relativi alle Aliquote Imu Anno 2020

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRENTA del mese di APRILE, alle ore 21,00, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica, secondo quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 2/2020 del 21.04.2020, in seduta ordinaria di seconda convocazione, a seguito di avviso di convocazione inviato ai Consiglieri Comunali.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
GASTALDI Flavio	X presso la Sala Consiliare del Comune	
ORIGLIA Davide	X in collegamento telematico	
AIMETTA Pietro	X in collegamento telematico	
PIUMATTI Giovanni	X in collegamento telematico	
CANALE Paolo	X in collegamento telematico	
GULLINO Viviana	X in collegamento telematico	
PETTE' Anna Maria	X in collegamento telematico	
ABRATE Enrico	X in collegamento telematico	
TESTA Romina	X in collegamento telematico	
RIMONDA Roberto	X in collegamento telematico	
AIMETTA Piermarco	X in collegamento telematico	
	11	==

Sono altresì presenti, in collegamento telematico, gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e BIONDI Stefano.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, in presenza presso la Sala Consiliare del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALDI Flavio, Sindaco, dopo aver disposto che la seduta si svolga a porte chiuse quale misura di contenimento del contagio da virus Covid-19, ne assume la presidenza e la dichiara aperta, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) all'articolo 1 nei commi dal 738 al 783 ha istituito e regolato la nuova Imu, che dal 1° gennaio 2020 ha sostituito le vecchie Imu e Tasi.

Sebbene il neonato prelievo conservi in gran parte la struttura delle precedenti imposte patrimoniali, si tratta a tutti gli effetti di un tributo differente, ragion per cui la nuova Imu richiede l'approvazione di nuove aliquote e di un nuovo regolamento, per la cui adozione il comma 779 della legge 160/2019 concede tempo fino al prossimo 30 giugno 2020, non potendosi far valere l'ultrattività delle aliquote deliberate per l'anno di imposta 2019 (comma 169 della legge 296/2006). La conseguenza è che, in caso di mancata approvazione delle nuove aliquote Imu, troveranno applicazione quelle di base stabilite dalla legge e non già quelle applicate lo scorso anno dai Comuni.

La fissazione per legge di un termine per l'approvazione delle aliquote Imu successivo a quello per l'approvazione del bilancio rappresenta una deroga alla regola di carattere generale in base alla quale le aliquote e i regolamenti dei tributi locali entrano in vigore dal 1° gennaio dell'esercizio, a condizione che siano approvati entro il termine fissato da leggi statali per l'approvazione del bilancio (articolo 53, comma 16, legge 288/2000 e articolo 1, comma 169, legge 296/2006).

La deroga non crea problemi circa la validità delle aliquote deliberate entro il 30 giugno 2020, mentre qualche difficoltà in più la genera in rapporto agli equilibri del bilancio di previsione. Occorre infatti fornire una corretta attendibilità e la veridicità alle previsioni di entrata della nuova Imu, in assenza di un provvedimento che ne fissi la misura.

Resta per il momento apparentemente preclusa la possibilità per gli enti di deliberare le aliquote Imu per l'anno 2020 entro la data stabilita per l'approvazione del bilancio di Previsione, se si aderisce alla linea interpretativa secondo cui le aliquote anche per l'anno 2020 possono essere approvate ed essere considerate efficaci solamente se corredate del prospetto prodotto attraverso il Portale del federalismo fiscale, sulla base di una griglia di differenziazione delle aliquote fissata con decreto da emanarsi. Allo stato attuale, e in assenza di chiarimenti ufficiali, resta quindi difficile avventurarsi nell'approvare le nuove aliquote Imu.

La aliquota della nuova Imu per l'anno 2020 in relazione agli altri immobili, alle aree fabbricabili e ai fabbricati di categoria "D" può arrivare al 1,6 per cento;

Il comma 755 della legge di bilancio 2020 va a sostituire la c.d. maggiorazione TASI prevista per gli anni 2014-2019 dal comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In particolare, con il comma 755 della legge di bilancio 2020 viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento sino all'1,14 per cento, a decorrere dall'anno 2020, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019.

L'ultimo periodo del comma 755 della legge di bilancio 2020 prevede, inoltre, che detti enti possono negli anni successivi ridurre l'aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento. Il chiarimento sembra voler precisare che l'aliquota maggiorata all'1,14 per cento può essere approvata per l'anno 2020 ed eventualmente può essere mantenuta anche negli anni successivi. Tuttavia, qualora per un determinato anno venisse ridotta al di sotto dell'1,14 per cento, il Comune non potrà tornarvi in un anno successivo. potendo applicare un'aliquota massima dell'1,06 per cento.

Tale disposizione riguarda esclusivamente i Comuni che si trovavano fino al 2019 nelle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. Tale comma aveva tenuto ferma, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell'aliquota TASI fino allo 0,8 per mille, nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale. Il comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 consente al Comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile).

Negli anni 2014-2015 i Comuni sono stati autorizzati a superare i limiti relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, e quindi fino all'11,4 per mille, a specifiche condizioni.

Le leggi di bilancio 2017, 2018 e 2019 hanno consentito ai Comuni di confermare, anche nel triennio 2017-2019, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016.

Il Comune di Genola in merito alle aliquote IMU aveva deliberato per il 2019 le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota Detrazione Esenzioni
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,0 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (fino al 7,6 per mille l'IMU viene versata allo Stato)	7,6 per mille
Terreni agricoli non rientranti nelle esenzioni di legge	7,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali (esentati dalla legge di stabilità 2014)	esenti
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) La suddetta detrazione, si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Genola (norma stabilita dalla legge)	€ 200,00
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (riduzione al 75% dell'aliquota). Le unità immobiliari (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato registrato a parenti in linea retta entro il primo grado e da loro utilizzate come abitazioni principali avranno la base imponibile ridotta del 50%. I requisiti e gli obblighi del comodante sono elencati nell'articolo 1 comma 10 lettera b) della legge di stabilità 2016.	5,7 per mille
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola	Esenti
Abitazione concessa in comodato ai figli o genitori secondo le condizioni stabilite dalla normativa di legge	Imponibile ridotto del 50%
Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;	Esenti
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa	Esenti

destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;	
Fabbricati merce (esentati dalla legge di stabilità 2014)	Esenti
Immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie D ed E i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (i cosiddetti “imbullonati”)	Esclusione dalla stima per la determinazione delle rendite catastali

Il Comune di Genola in merito alle aliquote TASI e la maggiorazione TASI aveva deliberato per il 2019 le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Detrazione forfettaria per le abitazioni principali (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	Euro 20,00
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) La quota della TASI a carico degli affittuari degli immobili relativi alle categorie A1-A8-A/9 è del 20% La quota della TASI a carico dei proprietari di immobili affittati relativi alle categorie A1-A8-A/9 è del 80%.	2,00 per mille
Altri immobili esclusi i terreni agricoli	3,00 per mille**
Altri Immobili locati a canone concordato	2,25 per mille
Aree Edificabili	3,00 per mille**
Immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie D ed E i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (i cosiddetti “imbullonati”)	Esclusione dalla stima per la determinazione delle rendite catastali
Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Fabbricati rurali strumentali e fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione e che non siano locati)	1,00 per mille

Nelle aliquote Tasi le fattispecie degli “Altri immobili esclusi i terreni agricoli” e le “Aree edificabili” è compresa la maggiorazione Tasi sopracitata dello 0,5 per mille. Nella fattispecie degli “Altri immobili esclusi i terreni agricoli” sono compresi anche i fabbricati di categoria “D”

Il Comune di Genola ha istituito tale maggiorazione TASI dal 2014 e l'ha mantenuta fino al 2019, però l'Ente non ha superato i limiti relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, portando l'IMU al 11,1 per mille, come la normativa permetteva, ma ha mantenuto al 10,6 per mille il totale delle aliquote massime di TASI e IMU.

Dalla situazione attuale sopra esposta si deduce che Il Comune potrebbe per il 2020 alzare la aliquota della nuova IMU portandola al 1,10 per cento rispetto al 1,06 per cento.

Da notizie di stampa si rileva che, su richiesta dell'ANCI, entro il 30/06/2020 la formulazione del comma 755 sembra verrà rivista in favore dei Comuni per evitare loro un mancato introito;

Visto la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 10/02/2020 con la quale veniva proposto al Consiglio quanto segue: *“Di proporre al Consiglio Comunale di inserire, nel dispositivo della delibera di Consiglio con cui si approva il bilancio, un punto con cui si demanda a un successivo provvedimento, da emanare entro il 30/06/2020, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU, con l'impegno che le stesse dovranno garantire il gettito iscritto nel bilancio di previsione e che verrà altresì valutato la eventuale riformulazione del comma 755 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, al fine di poter introitare la maggiorazione Tasi anche sulla fattispecie degli immobili del gruppo catastale “D”.*

Tutto ciò premesso,

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali Dlgs 18/ 08/ 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. Di demandare a un successivo provvedimento, da emanare entro il 30/06/2020 o successive date stabilite dalla normativa in materia, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU, con l'impegno che le stesse dovranno garantire il gettito iscritto nel bilancio di previsione e che verrà altresì valutato la eventuale riformulazione del comma 755 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, al fine di poter introitare la maggiorazione Tasi anche sulla fattispecie degli immobili del gruppo catastale “D”.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.